

---

**Il seguente allegato non costituisce parte integrante dell'analisi e delle proposte dell'ECRI relative alla situazione in Italia.**

---



## ALLEGATO

L'ECRI ricorda che l'analisi contenuta nel suo secondo Rapporto sull'Italia è datata 22 Giugno 2001 e che qualsiasi sviluppo intervenuto successivamente non viene preso in considerazione.

Conformemente alla procedura "Paese per Paese" dell'ECRI, un agente di collegamento nazionale è stato designato dalle autorità italiane per dare avvio ad un processo di dialogo confidenziale con l'ECRI sul progetto di testo sull'Italia preparato dalla stessa e un certo numero di sue osservazioni è stato preso in considerazione dall'ECRI, che le ha inserite nel suo rapporto.

Nonostante ciò, al termine del dialogo, le autorità governative italiane hanno espressamente richiesto che siano allegate al rapporto dell'ECRI le seguenti osservazioni:

### **OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITA' ITALIANE SUL RAPPORTO DELL' ECRI SULL'ITALIA**

#### **“ Osservazioni generali**

*L'Italia conferma il suo pieno impegno a combattere la discriminazione razziale a livello sia nazionale che internazionale.*

*La legislazione italiana si ispira al principio secondo cui combattere il razzismo e la discriminazione razziale a livello globale significa innanzitutto dare ad ogni persona che vive nel nostro paese l'opportunità di essere integrata a tutti i livelli nella società italiana, pur nel rispetto della propria identità culturale.*

*Una vera società multiculturale, come evidenziato nel motto della Conferenza Europea contro il razzismo di Strasburgo del Novembre 2000, " Tutti Diversi, tutti Uguali", è per l'Italia sia una sfida che una risorsa per arricchire la società.*

*A livello internazionale, l'Italia coopera appieno con tutte le Organizzazioni Internazionali, Istituzioni e meccanismi per i Diritti Umani che operino in questo importante settore.*

*Conformemente al suo profondo impegno a contrastare ogni forma di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, l'Italia ha attivamente collaborato con il Segretariato del Consiglio d'Europa, durante il Semestre della Presidenza Italiana del Consiglio, all'organizzazione della Conferenza di Strasburgo contro il razzismo. Con lo stesso spirito costruttivo abbiamo partecipato alla Conferenza di Durban contro il razzismo , dove il ruolo*

chiave dell'Italia è stato riconosciuto con l'elezione come Presidente del "Main Committee".

Sforzi per migliorare ulteriormente la lotta contro il razzismo sono sempre necessari e l'Italia riconosce pienamente l'importante ruolo dell'ECRI al riguardo. L'Italia considererà le raccomandazioni dell'ECRI come un valido strumento per migliorare, ove necessario, la situazione e farà pervenire il testo finale a tutte le competenti sedi pubbliche e private in Italia.

Nell'inserire l'allegato del Governo Italiano al Rapporto II, l'Italia ha fiducia nel fatto che l'ECRI eviterà generalizzazioni immotivate e che sarà portato alla sua attenzione ogni caso particolare che l'ECRI possa considerare non essere stato trattato secondo gli standards interni e internazionali per combattere il razzismo e l'intolleranza.

### **Resoconto generale**

A. L'Italia ritiene utile evitare di fare riferimento nel resoconto generale a qualsiasi gruppo etnico o nazionale.

Per questa ragione, l'Italia propone di cancellare "...e specialmente Albanesi" (seconda linea del secondo paragrafo).

B. Pur riconoscendo che non esiste una legge organica sull'asilo, l'Italia sottolinea che l'intera tematica è regolata da varie disposizioni, comprese alcune della Costituzione. Inoltre, il Governo e il Parlamento stanno considerando la possibilità di migliorare le regole vigenti.

### **Rassegna della situazione**

#### **A. Strumenti legali internazionali**

1. L'Italia attribuisce una grande importanza ai contenuti del Protocollo n° 12 dell'ECHR ed è orgogliosa di aver attivamente contribuito alla definizione del testo e al fatto che sia stato aperto alla firma durante il periodo della Presidenza Italiana del Consiglio d'Europa.

#### **B. Disposizioni costituzionali e altre disposizioni fondamentali**

##### **Legislazione sulla cittadinanza**

7. I bambini che non acquisiscono la nazionalità dei loro genitori ottengono la nazionalità italiana sin dalla nascita.

8. Per quanto riguarda l'attribuzione della cittadinanza italiana, la quarta frase dovrebbe essere formulata come segue: "...l'attribuzione della cittadinanza rimane un atto discrezionale delle autorità italiane, contro il quale è possibile appellarsi alle competenti Autorità Giudiziarie"

9. *L'Italia prenderà in considerazione la proposta dell'ECRI secondo cui la legge vigente sulla cittadinanza potrebbe essere ulteriormente migliorata. Nonostante ciò, è da rilevare che le disposizioni della legge n° 91/1992 sono tra le più avanzate e favorevoli ai bambini e ai residenti stabili.*

*I bambini nati o cresciuti in Italia ottengono automaticamente e con effetto immediato la cittadinanza italiana attraverso una semplice dichiarazione effettuata tra i 18 e i 19 anni d'età, come riportato nel paragrafo 7.1 del Rapporto ECRI.*

### **C. Disposizioni del Codice Penale**

12. *Deve essere rilevato che la considerazione secondo la quale il numero di procedimenti penali davanti alle Corti è inferiore al reale numero di atti di razzismo che si verificano in Italia è infondata e non sufficientemente supportata da elementi fattuali o da dati statistici.*

*In Italia vige il principio legale secondo cui l'azione legale è obbligatoria quando le violazioni siano particolarmente gravi. In tutti gli altri casi l'azione giudiziaria ha luogo a seguito di espressa domanda delle persone offese. Nel corso degli ultimi anni i crimini commessi per motivazioni razziste da individui o gruppi appartenenti a organizzazioni estremiste sono stati scrupolosamente sottoposti a indagine e perseguiti.*

### **E. Amministrazione della giustizia**

17. *La legge che dà attuazione all'articolo 111 della Costituzione dispone, nel suo testo attuale, che ogni persona, fin dal suo primo contatto con le autorità giudiziarie, deve essere informata dei suoi diritti nella lingua che conosce. A tale riguardo, a titolo di esempio, alleghiamo i formulari utilizzati dalle autorità giudiziarie nelle fasi delle indagini preliminari e delle udienze preliminari.*

*Inoltre, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui ogni atto giudiziario riguardante l'indagato e/o l'imputato sarà nullo e non valido se non è stato tradotto nella madrelingua di questi ultimi.*

18. *Il numero degli stranieri nelle prigioni italiane è dovuto al fatto che molti immigrati illegali sono più facilmente coinvolti in attività criminali. Il nostro sistema legale è basato sul principio per cui la pena deve essere proporzionata alla gravità dell'atto e deve essere presa in considerazione la capacità del criminale di commettere un crimine (articolo 133 del Codice Penale Italiano). Dunque non può esserci alcuna differenza in una sentenza riguardante un cittadino italiano o un non italiano per una stessa violazione.*

### **Gratuito patrocinio**

19. *La legge n° 217 del 30 Luglio 1990, come integrata dalla legge n° 134 del 23 Marzo 2001, prevede che ad ogni cittadino straniero, anche se non legalmente residente nel Paese, sia garantito il gratuito patrocinio a spese dello Stato, senza eccezione, sulla base di una semplice autocertificazione confermata dall'Autorità*

*Consolare. Ogni reclamo in materia riceve la dovuta attenzione dalle competenti Autorità Italiane. Gli avvocati difensori del gratuito patrocinio non devono essere scelti da una lista speciale di avvocati, bensì qualunque avvocato scelto può essere incaricato e la sua parcella sarà a carico dello Stato sulla base della lista delle parcelle dei professionisti.*

#### **H. Accoglienza e status dei non cittadini**

*28-30 Il Governo Italiano sta discutendo possibili modifiche alla Legge sull'Immigrazione 286/98, prendendo in considerazione:*

- 1. l'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione in Italia e in Europa*
- 2. Il dibattito in corso su una direttiva UE, al momento in fase di negoziazione nell'ambito del Consiglio dell'UE*

#### **Immigrati senza status legale**

*31. Per quanto riguarda le condizioni di vita nei Centri di permanenza e assistenza temporanea, deve essere sottolineato che tutte le strutture in cui alloggiano gli immigrati in attesa di decisioni sul loro futuro, rispettano gli standards stabiliti dalla Direttiva Ministeriale del 30 Agosto 2000 e dalla connessa Carta dei Diritti delle persone detenute. Per connessione, deve essere sottolineato che tali centri sono gestiti da associazioni o agenzie con consolidata esperienza nei campi della solidarietà e dell'assistenza (soprattutto la Croce Rossa Italiana). In questi centri la libertà di comunicazione con l'esterno è garantita essendo permesso il libero uso di dispositivi di telefonia cellulare e attraverso la distribuzione di carte telefoniche e francobolli.*

*E' anche possibile ricevere visite in ore prefissate.*

*In tutti i Centri sono disponibili servizi di nursing e attrezzature per il tempo libero e lo sport, così come luoghi di culto per permettere agli immigrati di osservare i riti delle loro religioni.*

*Una cura speciale è riservata alla preparazione del cibo, per il rispetto dei principi religiosi praticati dai detenuti stranieri.*

*Anche le iniziative culturali, l'interpretariato e i servizi di patrocinio legale forniti da associazioni volontarie sono disponibili in ogni Centro.*

*Le misure di sicurezza , sia attive che passive, sono imposte non solo al fine di prevenire ogni fuga degli immigrati, come esplicitamente previsto dalla Legge n° 40 del 1998, ma anche al fine di proteggere tutte le persone che vivono nei Centri. Queste misure sono applicate al fine di evitare il sorgere di possibili situazioni conflittuali, che possono essere favorite dalle condizioni di permanenza forzata, tra immigrati membri di gruppi etnici con differenti retroterra culturali, religiosi e di tradizioni.*

*Per quanto riguarda il controllo giudiziario sulle misure di detenzione adottate dai Questori, l'articolo 12 , paragrafo 4 della Legge n° 40 del 1998*

*esplicitamente dispone la loro decadenza in caso di mancata conferma del giudice entro 48 ore. Il controllo giudiziario è, di conseguenza, sempre efficace e la protezione giurisdizionale degli immigrati è assicurata sia nel primo grado di giudizio che nel grado di appello.*

*33. Il 9 Agosto 2001 il Governo Italiano ha approvato un decreto che prevede misure adeguate contro la grave forma di criminalità legata alla tratta di persone e specialmente alla “tratta di donne”.*

*Il decreto mira a risolvere i problemi che sorgono dall’implementazione delle regole esistenti e - sulla scia dell Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la lotta al commercio di persone, discusso nella Conferenza di Palermo (12 Dicembre 2001)- a stabilire una linea di condotta volta a considerare l’organizzazione e l’attuazione della tratta di esseri umani come un crimine specifico ed indipendente.*

*Inoltre, alle vittime della tratta sono garantiti:*

- 3. assistenza e protezione*
- 4. documenti che testimoniano lo status di vittima e altri necessari per il rimpatrio nel loro paese nativo*

*Per quanto riguarda la tratta di esseri umani, l’articolo 16 della legge n° 40/1998 e il conseguente articolo 18 del “Testo Unico” (D.L. 286/98) prevedono il rilascio di uno speciale permesso temporaneo di residenza per le persone che sono vittime della tratta.*

*Queste norme si avvalgono di finanziamenti e iniziative che si stanno sviluppando a livello locale.*

*Nell’anno 1999/2000 sono stati promossi 49 differenti programmi di azione per un totale di 16.500.000.000 lire italiane.*

*Risultati delle iniziative di protezione durante il periodo 01/04/2000 - 30/06/2000:*

<i>Numero totale di persone interessate</i>	<i>7242</i>
<i>Persone indirizzate ai Servizi Pubblici</i>	<i>1338</i>
<i>Persone in programmi di protezione</i>	<i>354</i>
<i>Persone con permesso legale temporaneo di residenza</i>	<i>156</i>
<i>Persone in assistenza temporanea</i>	<i>604</i>
<i>Persone in programmi di tirocinio</i>	<i>192</i>
<i>Persone impiegate</i>	<i>161</i>

*Un nuovo Progetto di Legge che prende in considerazione le norme del Protocollo contro la tratta di esseri umani (addizionale alla Convenzione contro il crimine transnazionale organizzato) è al momento all’esame del Parlamento.*

*Questo Progetto di Legge sanzionerà come un crimine specifico ed autonomo l’organizzazione e la messa in atto della tratta di esseri umani.*

## **Richiedenti l'asilo e rifugiati**

37. *Le autorità italiane sono consapevoli dell'utilità di una legge organica sull'asilo. Come dato di fatto, durante la precedente legislatura, il Governo aveva già introdotto un decreto che, purtroppo, non ha completato il suo iter prima della naturale scadenza delle Camere. Il presente Governo ritiene che una disciplina organica avrebbe il vantaggio di riunire in un'unica legge le diverse regole già esistenti.*

*Per quanto riguarda l'assistenza e gli interventi in favore dei richiedenti l'asilo, dovrebbe essere sottolineata la continua e fruttifera cooperazione tra le Autorità italiane e l'UNHCR. Un rappresentante dell'UNHCR è membro di pieno diritto del Comitato Speciale incaricato del riconoscimento dello status di rifugiato. E' da aggiungere che, in stretta cooperazione con l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), il Ministero dell'Interno ha recentemente lanciato un piano di assistenza speciale per i richiedenti l'asilo che permette un'estensione degli interventi dopo il termine di 45 giorni, previsto dalla legislazione esistente. Questo è uno straordinario rafforzamento dell'attività di assistenza fornita dallo Stato Italiano ai richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato ed è mirato ad assicurare mezzi finanziari per un minimo di 180 giorni (alimentazione, alloggio, cura della salute, educazione e avviamento professionale).*

## **Clima generale riguardante gli immigrati**

39. *Deve essere chiaro che il clima negativo, sottolineato dall'ECRI, non può essere riferito agli immigrati in generale ma al grande numero di immigrati illegali che, a causa delle loro condizioni, sono più facilmente coinvolti in attività criminali*

## **Settore privato**

### **J. Occupazione**

44-45. *Al fine di affrontare i problemi, messi in luce dall'ECRI, e al fine di ridurre la debolezza del mercato del lavoro degli stranieri, l'Italia ha concluso e intende concludere accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, in modo da offrire, tra le altre cose, migliori opportunità di impiego, adeguate alle qualifiche professionali possedute dagli stranieri.*

### **K. Razzismo ed eventi di massa**

46. *Il Governo Italiano ha affrontato il problema del comportamento violento durante gli eventi sportivi.*

*Nel caso delle partite di calcio, la sicurezza del grande pubblico di tifosi è messa in pericolo da limitate frange di persone violente.*

*La violenza negli stadi richiede una risposta da parte del Governo che non può consistere solo nell'aggravare le sanzioni penali, ma anche nell'aumentare i livelli di sicurezza e nel coinvolgere i leaders più ragionevoli delle organizzazioni dei tifosi.*

*Vale la pena notare che, per affrontare questa situazione, il Governo sta utilizzando circa 11.000 poliziotti ogni domenica negli stadi.*

*I Ministeri competenti (Interno, Giustizia e Sport) hanno sottolineato il bisogno di colmare il vuoto - nella prevenzione e nella repressione - delle attuali linee guida.*

*Il 20 Agosto 2001 il Governo ha approvato un Decreto speciale mirato a prevenire e punire gli atti di violenza commessi in occasione di eventi sportivi e , tra le altre cose, a punire le azioni, le espressioni e le dichiarazioni scritte con connotati di razzismo e di intolleranza:*

- 5. La Polizia può arrestare i responsabili di atti di violenza contro persone e cose, anche se non colti in flagrante (ma in ogni caso entro 48 ore), quando l'identificazione dei colpevoli sia stata possibile attraverso foto, riprese video o servizi televisivi.*
- 6. Ulteriori disposizioni rinforzeranno l'ammissione negli stadi e l'obbligo di firma nei Posti di Polizia nei giorni degli eventi sportivi per quelle persone fermate per precedenti atti di violenza.*

*Tutte queste misure sono contenute in un decreto "ad hoc" presentato dal Consiglio dei Ministri insieme con un altro decreto che regola:*

- 7. l'utilizzo di circuiti TV chiusi*
- 8. la vendita di biglietti e il loro controllo all'entrata negli stadi,*
- 9. le relative sanzioni amministrative per i casi di violazione*

#### **M. Antisemitismo**

*49. L'Italia prende in considerazione il suggerimento dell'ECRI di prestare attenzione alla sua Raccomandazione n° 6 e dispiega ogni sforzo per combattere la diffusione di materiale razzista, xenofobo e antisemita, in accordo con la legislazione italiana*

#### **N. Funzionari per l'applicazione della legge**

*51-52 Per quanto riguarda il cattivo comportamento dei funzionari preposti all'applicazione della legge, ogni reclamo inoltrato da una possibile vittima è scrupolosamente sottoposto a indagini e i risultati di queste indagini sono portati davanti alla Corte competente*

*L'Italia riserva una particolare attenzione alla formazione dei funzionari preposti all'applicazione della legge che operano nel campo della salvaguardia dei diritti umani, come sottolineato in particolare nell'opuscolo allegato "Attività del*

*Corpo dei Carabinieri nel campo dei diritti umani”, redatto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.*

54. *Riguardo alla mediazione linguistico-culturale con alcune comunità di immigrati, il Dipartimento per la Sicurezza Pubblica, attraverso la sua Direzione Centrale di Autostrada, Confine e Posto di Polizia, ha sottoscritto una Convenzione con la ONG C.I.E.S. per la messa in atto di un servizio di mediazione linguistico-culturale presso gli Uffici per l’Immigrazione e le Minoranze.*

*La Convenzione prevede anche un modulo di formazione per gli operatori di Polizia appartenenti alla Polizia di Confine, come completamento dei corsi di specializzazione del personale di Confine, svolti a Duino (Italia Nord-Est), il cui programma è qui allegato.*

### **Amministrazione penitenziaria**

55. *Non ci sono rapporti di maltrattamenti collegati alle caratteristiche personali dei prigionieri, connesse a razza, gruppo etnico, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni economiche e sociali dei detenuti stessi.*

*Il fatto che le lamentele sopra menzionate non possono essere riferite alla condizione di “non-nazionale” è confermato dal fatto che le lamentele presentate sono, in media, nella stessa misura di quelle presentate da detenuti italiani.*

*Dall’altro lato, il numero di lamentele non è elevato e gli episodi accertati di maltrattamento sono estremamente rari.*

*Comunque, va evidenziato che ogni violazione della legge- in termini di violenza, abuso di potere, o abuso sessuale verso qualunque prigioniero (sia nazionale che non nazionale)- è un’infrazione disciplinare. Ha sempre come conseguenza una sanzione disciplinare (fino alla rimozione dalla carica) oltre a causare l’intervento di una Corte criminale laddove i fatti siano considerati crimini.*

*È anche importante notare che, proprio per prevenire tali eventi, la formazione fondamentale e permanente della Polizia Penitenziaria così come dell’intero staff penitenziario è incentrata sull’educazione alla legalità, sia “interna” (la Costituzione e le leggi ordinarie), che internazionale (le Convenzioni ratificate dall’Italia sulla protezione dei diritti umani e contro le discriminazioni).*

*Di conseguenza, si può dire che la formazione sia fortemente orientata a combattere ogni atteggiamento di intolleranza, razzismo o xenofobia.*

*Inoltre, deve essere sottolineato che, al fine di prevenire ogni atto di violenza verso qualunque detenuto (sia straniero che italiano) e per facilitare il perseguimento di ogni atto di violenza perpetrato, alcune circolari speciali, la prima del Giugno 1998, redatte per dar corso a quanto il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e di Trattamenti o Pene inumane e Degradanti (CPT) auspicava, dispongono:*

1. Quando il medico della prigione, durante qualsiasi esame medico, accerta che il soggetto interessato presenta delle lesioni, egli deve inserire nel Registro "modello 99" (registro degli esami, divieti e proposte del medico) sia il risultato oggettivo dell'esame sia quanto il soggetto esaminato possa dichiarare sulle circostanze della violenza subita e sulle persone che hanno commesso la violenza. Il medico deve anche scrivere la sua valutazione se le ferite siano compatibili con le relative cause dichiarate dal soggetto interessato;

2. In tutti i casi di lesioni riscontrate durante un qualunque esame medico che il detenuto e l'internato subiscono, gli appunti scritti dal medico nel Registro modello 99 devono essere immediatamente mandati dal Direttore della Prigione all'Autorità Giudiziaria per ogni possibile provvedimento.

Al fine di facilitare la piena applicazione dei principi stabiliti nelle circolari sopra menzionate, è stata stilata una nuova versione del Registro "modello 99". A differenza del precedente modello, ogni pagina del registro nella nuova versione è divisa in numerose colonne: data e ora dell'esame, dati personali del prigioniero, esame oggettivo, diagnosi e prognosi, proposte e istruzioni, dichiarazioni del prigioniero, valutazione del medico sulla compatibilità delle dichiarazioni del detenuto con i risultati dell'esame oggettivo.

Nell'ultima colonna il Direttore della Prigione annota le sue decisioni personali.

La nuova struttura del Registro Modello 99, e nello specifico l'introduzione di elementi specifici riguardanti le "dichiarazioni" del detenuto e la valutazione del medico, serve proprio per richiamare l'attenzione del medico sull'obbligo di scrivere nel registro, ogni volta che trova delle ferite sul prigioniero/internato durante l'esame, tutti gli elementi di sua competenza, in modo che l'Autorità Giudiziaria a cui ci si rivolge possa accertare i fatti.

3. Per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale "gli immigrati hanno raramente accesso alle misure alternative di detenzione", si ribadisce, come già fatto presente durante l'incontro con i rappresentanti dell'ECRI, che misure alternative alla detenzione (come gli arresti domiciliari o il permesso di lasciare la prigione durante il giorno per un lavoro all'esterno) non sono facilmente applicabili alle persone prive di un alloggio permanente, prive di occupazione e con fragili relazioni sociali e familiari, come è nel caso della grande maggioranza degli stranieri in prigione che vivono in condizioni di clandestinità.

Dall'altro lato, i benefici della prigione sono garantiti o negati in Italia in base a una decisione presa da magistrati indipendenti, poiché nel sistema legale italiano solo un giudice può decidere in merito ai benefici per i detenuti, quindi, si può tranquillamente affermare che, nelle stesse condizioni, i benefici sarebbero negati anche a un cittadino italiano.

*Comunque, l'invito dell'ECRI a monitorare costantemente e attentamente la situazione, al fine di rimuovere ogni ostacolo diretto o indiretto al riguardo, è ben accetta.*

*56. Per quanto riguarda il punto 56, come notato dall'ECRI, l'Amministrazione penitenziaria ha provveduto alla traduzione (in Inglese, Francese, Tedesco, Croato e Arabo) di alcuni estratti di regole penitenziarie e di un opuscolo relativo ai principali diritti dei detenuti (in Francese, Inglese, Spagnolo e Arabo); l'Amministrazione ha anche stilato una convenzione con il CIES (una organizzazione non governativa per la mediazione e l'integrazione linguistico-culturale) mirata a facilitare i processi di integrazione degli stranieri, in particolare delle persone extra-comunitarie.*

#### **P. Situazione dei Rom / Comunità Gitane**

*60. Quando si parla dei Rom/Gitani presenti in Italia è improprio definirli come un gruppo che è praticamente segregato dal resto della popolazione, poiché la legislazione italiana prevede specifiche misure a loro favore, compresa l'iscrizione nell'ufficio dello Stato Civile, la libertà di movimento, i permessi di lavoro e l'educazione.*

*61. In conformità alle leggi regionali esistenti e in cooperazione con i Comuni, con mediatori culturali e società di volontariato, una quantità di Regioni ha preso iniziative per creare dei campi e delle aree di transito attrezzate in modo speciale all'interno dei campi autorizzati. Inoltre, le leggi regionali prevedono iniziative mirate a migliorare le loro condizioni di vita, comprese salute, alloggio, educazione e lavoro; queste disposizioni assumono grande importanza in sé stesse, poiché provano che i Gitani sono riconosciuti come una minoranza etnica con la loro cultura e la loro lingua.*

*69. Per quanto riguarda la proposta di proteggere e riconoscere la popolazione dei Rom/Gitani come una minoranza linguistica, vale la pena menzionare che il Parlamento ha dedicato la sua attenzione a questo particolare argomento che è stato materia di un lungo dibattito durante le procedure legislative per l'adozione della Legge n° 482 del 15 Febbraio 1999, recante "Disposizioni per la protezione delle minoranze linguistiche storiche". Tenendo conto della particolare importanza delle comunità Rom/Gitane, il Parlamento e il Governo stanno considerando la possibilità di approvare una legge speciale su tale materia.*

#### **Q. Sfruttamento del razzismo e della xenofobia in politica**

##### **Osservazioni generali**

*L'Italia è uno dei paesi di più recente immigrazione d'Europa. Fino a circa 20 anni fa "esportava" più lavoratori di quanti non ne "importasse". Oggi, gli immigrati formano ancora solo circa il 2.8 % della popolazione, la più bassa percentuale in Europa.*

*L'anno scorso, i sondaggi hanno mostrato che l'opinione pubblica italiana ha iniziato ad accettare i nuovi immigrati come una soluzione necessaria per far fronte alla domanda di manodopera.*

*Alcuni inconvenienti sono in relazione all'assorbimento della forza di lavoro straniera da parte delle comunità locali. In poche parole l'impatto sociale dell'immigrazione sulle comunità locali ha bisogno di essere monitorato e migliorato costantemente.*

*Alcuni casi isolati di intolleranza da parte di alcuni cittadini e leaders locali sono stati apertamente condannati. In ogni caso essi non rappresentano il punto di vista ufficiale di alcun partito politico italiano. Nessun partito politico in Italia, nel suo programma o nel suo comportamento, si ispira all'intolleranza razziale e xenofoba.*

*Quindi, una nuova formulazione dei paragrafi 71-72-73, come indicato sotto, potrebbe meglio riflettere la situazione italiana:*

*para 71: "L'ECRI è preoccupata dal diffuso utilizzo di propaganda razzista e xenofoba da parte di alcuni individui e di alcuni leaders locali in Italia..."*

*para 72: "La propaganda razzista e xenofoba viene diffusa attraverso l'uso di materiale scritto come posters e volantini, però nella maggior parte dei casi è stata rilevata in alcuni discorsi di pochi rappresentanti pubblici a livello locale..."*

*: "... umilianti; comunque, ci sono state anche notizie di casi in cui politici locali avrebbero fatto ricorso a discorsi tali da incoraggiare atteggiamenti violenti o discriminatori..."*

*para 73: "E' stato riportato che alcuni membri di partiti politici locali hanno fatto uso di discorsi politici xenofobi o comunque intolleranti. L'ECRI registra qui la sua preoccupazione per l'influenza che queste persone politiche potrebbero esercitare sull'intera arena politica. A tale riguardo l'ECRI teme che in un tentativo di ottenere..."*

